



COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MILANO)

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER
LA PROMOZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 16/02/1996

ART. 1 – LE FINALITA’

Per l’attuazione di quanto previsto all’art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana e conformemente ai punti 1) e 2) dell’art. 3 dello Statuto della Regione Lombardia e della Legge Regionale 20 marzo 1980 – n. 31, la politica comunale per il diritto allo studio ha queste finalità:

- a) organizzazione di tutti i servizi atti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano l’evasione e la ripetenza scolastica e a facilitare la frequenza nelle scuole materne e dell’obbligo;
- b) coordinamento dei servizi che comunque concorrano alla formazione ed allo sviluppo della personalità intellettuale, etico-sociale e psicofisica dei cittadini nel periodo di frequenza della scuola materna e dell’obbligo;
- c) predisposizione degli strumenti che consentano l’inserimento nelle strutture scolastiche degli alunni portatori di handicap e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento;
- d) qualificazione del sistema scolastico sostenendo iniziative che favoriscano le innovazioni educative e didattiche e che consentano una ininterrotta esperienza educativa in stretto collegamento tra istituzioni scolastiche e realtà sociale;
- e) collegamento delle attività scolastiche con servizi sanitari, ricreativi, sportivi, culturali ed assistenziali;
- f) contribuzione ad una gestione partecipata della scuola, coinvolgendo le famiglie;
- g) incentivazione delle attività extrascolastiche che realizzano la scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile anche consentendo l’uso degli edifici fuori dall’orario di servizio scolastico per attività non in contrasto con i fini didattici.

ART. 2 – I SERVIZI

La politica comunale per il diritto allo studio si attua attraverso i seguenti servizi:

- a) fornitura gratuita di libri di testo assegnati ad uso individuale nei casi previsti dalla legge;
- b) fornitura di libri e strumenti didattici ad uso collettivo per i singoli istituti scolastici, purché finalizzati a verificate esigenze di sperimentazione didattica e di rinnovazione metodologica nell’ambito della programmazione educativa di cui agli artt. 2 e 7 della Legge 4 agosto 1977, n. 517;
- c) allestimento e funzionamento delle mense scolastiche per le scuole dell’obbligo garantendo il livello qualitativo e dietetico dei cibi, ai fini di una corretta educazione alimentare;
- d) organizzazione dei trasporti degli alunni;
- e) interventi per agevolare la frequenza nelle scuole materne, utilizzando tutte le strutture esistenti sul territorio;
- f) assistenza sociale e provvidenze, anche economiche, per eliminare i casi di evasione e di inadempienza dell’obbligo scolastico, nonché di disadattamento alla vita scolastica;

- g) interventi per l'integrazione dei portatori di handicap nelle scuole, mediante prestazioni specifiche, secondo l'art. 6 della Legge Regionale 31/1980 e della legge quadro 104/92, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- h) organizzazione di attività di promozione (turistiche, sportive, di educazione fisica, ricreative e culturali) sia nell'ambito della scuola che con iniziative extra scolastiche;
- i) fornitura di un adeguato supporto per l'orientamento scolastico e per le scelte degli indirizzi dopo il compimento dell'obbligo di studio;
- l) interventi per favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nonché il completamento dell'obbligo scolastico e la frequenza di scuole secondarie da parte di adulti e lavoratori studenti.

ART. 3 – I DESTINATARI (art. 10 Legge Regionale 31/1980)

Delle prestazioni di carattere individuale o collettivo previste dagli articoli precedenti, fruiscono coloro che frequentano scuole, sezioni o corsi, ivi compresi quelli relativi ai contratti collettivi di lavoro aventi sede nell'ambito territoriale del Comune, indipendentemente dal luogo di residenza anagrafica dell'utente.

ART. 4 – IL COLLEGAMENTO CON GLI ORGANI COLLEGIALI E LE FORZE SOCIALI

Le modalità della realizzazione dei servizi sopra indicati vengono deliberate dall'Amministrazione Comunale, la quale in questo campo perseguirà l'obiettivo del collegamento con gli Organi Collegiali della scuola e dello sviluppo della partecipazione effettiva delle forze sociali organizzate sul territorio.

ART. 5 – LA COMMISSIONE SCUOLA

Per garantire, favorire, incentivare la partecipazione alla formazione delle scelte amministrative nel settore del diritto allo studio e per l'elaborazione di indicazioni, proposte e suggerimenti per il Consiglio Comunale e la Giunta, è costituita, con atto del Sindaco, una Commissione Scuola, così composta:

- il Sindaco o l'Assessore delegato, con funzioni di Presidente;
- un genitore designato annualmente da ogni consiglio di circolo, non necessariamente suo componente;
- un genitore designato annualmente da ogni consiglio di istituto, non necessariamente suo componente;
- due rappresentanti della maggioranza consigliare, non necessariamente scelti fra i Consiglieri Comunali, designati dai Capigruppo;
- due rappresentanti della minoranza consigliare, non necessariamente scelti fra i Consiglieri Comunali, designati dai Capigruppo;
- i Direttori Didattici e i Presidi o insegnanti da loro delegati;

alle riunioni della Commissione Scuola sono invitati permanenti i Presidenti delle Consulte di Quartiere o loro delegati e i responsabili dell'ufficio Assistenza Scolastica.

Il Presidente, su specifici argomenti, invita, di volta in volta alle riunioni le varie componenti scolastiche, rappresentanti delle forze sociali del territorio, o esperti nei vari temi trattati, nonché funzionari comunali per le proprie competenze.

In occasione dell'esame di particolari piani o servizi, la Commissione può indire delle assemblee plenarie con le varie componenti degli Organi Collegiali e le forze sociali organizzate sul territorio.

L'Assessore ai lavori pubblici o un funzionario delegato presenzierà a tutte le riunioni della commissione il cui ordine del giorno lo prevedrà.

La Commissione Scuola, nel caso lo ritenga opportuno, può altresì assumere indicazioni e pareri da parte di gruppi di studio su specifici temi riguardanti i servizi comunali per il diritto allo studio. La Commissione costituisce tali gruppi, cui vengono chiamati a partecipare rappresentanti di organismi scolastici ed eventualmente esperti con il fine di vagliare ipotesi, progetti o richieste di intervento e di predisporre dei criteri per la individuazione di priorità di spesa, tenendo conto delle indicazioni programmate e prioritarie del Distretto Scolastico, nonché per analizzare i risultati e verificare l'efficacia delle iniziative promosse, di cui al precedente art. 2.

ART. 6 – IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Comunale ed i suoi componenti sono rieleggibili.

La Commissione Scuola è convocata dal Presidente; deve essere riunita almeno ogni due mesi con avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori, notificato almeno cinque giorni prima.

La Commissione Scuola si riunisce inoltre su richiesta scritta di un terzo dei componenti la Commissione stessa.

Perché la riunione sia valida è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Qualsiasi componente decade dopo tre assenze consecutive e ingiustificate e deve essere immediatamente sostituito.

La Commissione esprime indicazioni, proposte, suggerimenti e pareri da sottoporre alla Giunta Comunale.

Di ogni seduta sarà redatto il verbale.

ART. 7 – IL PIANO ANNUALE E FINANZIARIO

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 1 e per il funzionamento dei servizi di cui all'art. 2, il Comune si avvale anche dei contributi dello Stato e della Regione. A tal fine, nel Bilancio di previsione, viene costituito un fondo per l'attuazione del diritto allo studio, diverso da quello costituito dalle spese spettanza comunale ai sensi della Legge, la cui entità è stabilita – nel quadro delle disponibilità globali – in rapporto al fabbisogno.

Il fondo comunale per la promozione del diritto allo studio è costituito quindi da:

- contributi provinciali, regionali e statali;
- stanziamenti deliberati dal Consiglio Comunale;
- entrate disposte dal Consiglio Comunale, quali tariffe da parte degli utenti.

Il Consiglio Comunale delibera, entro il mese di luglio, su proposta della Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Scuola, il piano di intervento per l'attuazione del diritto allo studio, coordinando i finanziamenti regionali e statali con le proprie risorse e tenendo conto delle indicazioni programmate e prioritarie del Distretto Scolastico.

La Giunta Comunale dovrà iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio Comunale il piano di interventi per l'attuazione del diritto allo studio, in tempo utile affinché possa essere richiesto il parere alle Consulte di Quartiere in base all'art. 12 del "Regolamento per le Consulte di Quartiere del Comune di Brugherio".

ART. 8 - QUOTE A CARICO DEGLI UTENTI

Agli oneri dei servizi collettivi, esclusi quelli gratuiti per disposizioni di legge, concorrono gli utenti in relazione alle rispettive fasce di reddito; sono tuttavia esonerati da ogni contribuzione coloro che versano in condizioni di particolare disagio economico.

I casi di esenzione verranno stabiliti in base a criteri oggettivi riferentesi al reddito complessivo della famiglia ed alla situazione segnalata dal Servizio Sociale, tenendo particolarmente conto dei casi di assoluto bisogno.

Annualmente il Consiglio Comunale all'interno del piano di intervento per l'attuazione del diritto allo studio, e la Giunta Comunale, per le proprie competenze, sentita la Commissione Scuola, deliberano l'importo delle quote per i vari servizi e l'applicazione in dettaglio dei criteri sopraesposti.

ART. 9 – LE MENSE SCOLASTICHE

Alle mense scolastiche vengono ammessi gli alunni che ne abbiano diritto, attraverso le modalità specificate nell'apposito regolamento approvato ogni anno all'interno del piano per l'attuazione degli interventi per la promozione del diritto allo studio.

La Commissione Scuola può fornire indicazioni alla Giunta Comunale per l'allestimento delle mense e le forniture necessarie.

Il servizio di mensa scolastica dovrà garantire il livello qualitativo e dietetico dei cibi e dovrà essere organizzato nel quadro di una corretta educazione alimentare.

ART. 10 – IL TRASPORTO ALUNNI

Il servizio di trasporto è effettuato per gli alunni provenienti da zone periferiche rispetto alle scuole del territorio.

ART. 11 – IL SERVIZIO SANITARIO PER LE SCUOLE

I servizi di medicina preventiva e diagnostica, nonché i servizi specialistici di sostegno per portatori di handicap e di reinserimento nelle scuole, sono prestati tramite le strutture dell'USL.

La Commissione Scuola suggerisce all'Amministrazione Comunale le opportune iniziative e le intese necessarie con l'USL e col Distretto Scolastico, al fine di segnalare le necessità e coordinare gli interventi.

ART. 12 – LE SCUOLE MATERNE

Tutti gli alunni delle scuole materne pubbliche e private fruiscono dei servizi previsti dal presente regolamento. A tal fine vengono stipulate apposite convenzioni annuali tra Comune ed Enti Gestori, che dovranno prevedere:

- la presentazione all'Amministrazione Comunale dei bilanci preventivi e consuntivi approvati dal Consiglio di Scuola;
- l'adeguamento della composizione numerica di ogni sezione secondo quanto previsto dalla Legge 18 marzo 1968 – n. 444. art. 4;
- la costituzione di un Consiglio di scuola composto secondo le disposizioni del D.P.R. 416/74;
- l'accoglimento dei bambini portatori di handicap;
- l'adozione della tabella dietetica per la refezione scolastica indicata dall'autorità sanitaria ed utilizzata nelle scuole materne statali;
- la trasmissione all'Amministrazione Comunale della documentazione necessaria per la determinazione del contributo comunale.

Gli importi conseguenti all'attuazione di queste convenzioni dovranno essere iscritti nel Piano annuale finanziario per il diritto allo studio.

ART. 13 – SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA

A norma dell'art. 8 della Legge Regionale n. 31 del 20 marzo 1980, il Comune concorre alla realizzazione degli obiettivi della programmazione educativa e didattica, di cui agli artt. 2 e 7 della Legge 4 agosto 1977, n. 517 erogando contributi diretti a sostenere la sperimentazione della scuola a tempo pieno e delle diverse attività integrative, con particolare riferimento alla progettazione del lavoro individuale e di gruppo.

A tal fine, il Comune, previa intesa con il Distretto Scolastico e con la Regione Lombardia, può effettuare indagini e studi necessari per la migliore conoscenza del settore e delle sue implicazioni territoriali, sociali, economiche e pedagogiche, prevedendo un apposito stanziamento nel piano finanziario annuale ed utilizzando i fondi messi all'uopo a disposizione della Regione.

ART. – 14

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme legislative di riferimento, nonché lo Statuto e i Regolamenti del Comune di Brugherio.